



Fondazione
"Villaggio dei Ragazzi"
Don Salvatore d'Angelo"

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

**CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA
FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI**

Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", viene emanato tenendo conto della normativa vigente in materia e di quanto stabilito nella delibera n. 75/2013 della A.N.AC

Art. 1 Disposizioni di carattere generale

I principi e i contenuti delle disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti della Fondazione Villaggio dei Ragazzi sono tenuti ad osservare.

Art. 2 Destinatari, obblighi, e impegni

Le norme del "Codice" si applicano: **a.** a tutti i dipendenti della Fondazione Villaggio dei Ragazzi sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; **b.** a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo.

Art. 3 Principi generali

Ogni soggetto individuato all'art. 2: • svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse della Fondazione Villaggio dei Ragazzi senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare; • rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi; • non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Fondazione Villaggio dei Ragazzi; • esercita prerogative e poteri unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti; • esercita i propri compiti orientando l'azione alla massima economicità, efficienza ed efficacia; • il dipendente, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività socio-assistenziali-istruttive e formative degli studenti e dei minori convittuali rispetta la normativa vigente in materia;

Art. 4 Regali, compensi ed altre utilità

Ogni soggetto individuato all'art. 2: • non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, nè da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto; • non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato,



Fondazione
"Villaggio dei Ragazzi"
Don Salvatore d'Angelo"

direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore; • non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore; • qualora abbia ricevuto regali e altre utilità fuori dai casi consentiti dal presente articolo, deve metterli a disposizione dell'amministrazione della Fondazione Villaggio dei Ragazzi per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali; • non accetta incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, diretti o indiretti, da soggetti privati o enti privati in qualunque modo retribuiti che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

Art. 5 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, all'atto dell'assunzione o dell'assegnazione all'unità organizzativa, è tenuto ad informare per iscritto il responsabile dell'unità organizzativa di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti o enti privati operanti nei settori di interesse dell'Ente, in qualunque modo retribuiti che gli stessi abbiano in corso o abbiano avuto negli ultimi tre anni. Le comunicazioni devono essere aggiornate almeno una volta l'anno e la violazione degli obblighi previsti comporterà, per il dipendente della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, la responsabilità disciplinare.

Art. 6 Prevenzione della corruzione I soggetti di cui all'art. 2: • rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti; • rispettano le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione 2017- 2019. Ogni soggetto di cui all'art. 2 collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, comunicando allo stesso i dati e le informazioni richieste e segnalando, per il tramite del proprio responsabile eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. La segnalazione da parte del responsabile dell'unità organizzativa va inoltrata direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione, il quale ne dà tempestiva notizia ai soggetti interessati. Il destinatario delle segnalazioni di cui al comma precedente adotta ogni cautela affinché sia tutelato l'anonimato del segnalante ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990.

Art. 7 Trasparenza e tracciabilità

I soggetti di cui all'art. 2 assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti.



Fondazione **"Villaggio dei Ragazzi"** Don Salvatore d'Angelo"

Art. 8 Comportamento nei rapporti privati

Nei rapporti privati, i soggetti di cui all'art. 2 non sfruttano, né menzionano la posizione che ricoprono nell'Ente per ottenere utilità che non gli spettino e non assumono nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine ed al prestigio della Fondazione Villaggio dei Ragazzi.

Art. 9 Comportamento in servizio

I soggetti di cui all'art. 2, salvo giustificato motivo, non ritardano né adottano comportamenti tali da far ricadere su altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. In particolare, il responsabile dell'unità organizzativa, in caso di anomalia relativa ai permessi di astensione dal lavoro e di timbratura delle presenze in effettivo servizio, ha l'obbligo di segnalarle tempestivamente alla Direzione della Fondazione Villaggio dei Ragazzi. Il dipendente della Fondazione Villaggio dei Ragazzi utilizza il materiale, le attrezzature i servizi telematici e telefonici e più in generale le risorse in dotazione all'ufficio nel rispetto delle regole d'uso e dei vincoli posti dalla Direzione della Fondazione. I mezzi di trasporto di proprietà della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, invece, possono essere utilizzati soltanto per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. I soggetti di cui all'art. 2, in osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza sul posto di lavoro, hanno l'obbligo di conformarsi alle procedure di lavoro sicuro, adottando tutte le precauzioni possibili e necessarie sotto il profilo igienico sanitario e di sicurezza, nonché sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati e riservatezza.

Art. 10 Rapporti con il pubblico

Il dipendente della Fondazione Villaggio dei Ragazzi che abbia rapporti con il pubblico: • opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione; • fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento; • nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche; • fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso • osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali



Fondazione **"Villaggio dei Ragazzi"** Don Salvatore d'Angelo"

Art. 11 *Disposizioni particolari per i Dirigenti*

Il dirigente di struttura della Fondazione Villaggio dei Ragazzi: **a.** svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico; **b.** persegue gli obiettivi assegnati, adottando un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico; **c.** osserva le regole generali di incompatibilità stabilite dalla normativa vigente in materia e le specifiche disposizioni previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013; **d.** assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi e i collaboratori; **e.** cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto. In particolare: - l'instaurazione di relazioni interpersonali cordiali e rispettose dei ruoli e della dignità delle persone che compongono l'ufficio, al fine di creare un ambiente di lavoro sereno e costruttivo; - la partecipazione dei propri dipendenti e collaboratori ad iniziative di formazione e dell'aggiornamento; **f.** affida gli incarichi aggiuntivi in maniera equa ed imparziale in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione; **g.** intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attivando, per i provvedimenti disciplinari, la Direzione della Fondazione, che svolge, tra l'altro, anche le funzioni e le mansioni dell'Ufficio sanzioni disciplinari, prestando, ove richiesta, la propria collaborazione.

Art. 12 *Contratti ed altri atti negoziali*

Il dipendente della Fondazione Villaggio dei Ragazzi che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali la Fondazione abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, ne informa, qualora sia a conoscenza, per iscritto, la Direzione della Fondazione Villaggio dei Ragazzi.

Art. 13 *Vigilanza, monitoraggio e attività formative*

Ai sensi della normativa vigente in materia, vigilano sull'applicazione del presente Codice di comportamento i dirigenti/funzionari responsabili di ciascun servizio. La Direzione della Fondazione Villaggio dei Ragazzi, invece, adotta le sanzioni disciplinari in caso di inosservanza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura, altresì, la diffusione della conoscenza del codice di comportamento dell'Ente. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, la Direzione della Fondazione Villaggio dei Ragazzi può chiedere all'ANAC parere facoltativo secondo quanto stabilito dalla L. 190/2012.

Art. 14 *Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice*

La violazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio; dà luogo anche a responsabilità, ove prevista, penale, civile,



Fondazione
“Villaggio dei Ragazzi”
Don Salvatore d'Angelo

amministrativa o contabile del dipendente; è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata dalla Direzione della Fondazione Villaggio dei Ragazzi in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Ente. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla normativa vigente.

Art. 15 Disposizioni finali

Il presente Codice entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del relativo atto di approvazione. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Fondazione.